



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – FALLIMENTI

Il Tribunale, nel procedimento iscritto al **n. 37434 /2018 R.G.**, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott.ssa Guendalina Pascale	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice rel.
ha pronunciato il seguente	

DECRETO

A.B.L. SRL (c.f. 02217540166), con il patrocinio dell'avv. ZINGARI GIANPIERO e dell'avv. Eleonora d'Orta

Opponente

contro

A.S. ILVA S.P.A. n. 1/15 (C.F. 11435690158) con il patrocinio dell'avv. MARRAFFA unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Fera;

Opposto

OGGETTO: opposizione allo stato passivo

Il presente giudizio trae origine dalla **domanda di ammissione stato passivo** della procedura di amministrazione straordinaria suindicata del 28.05.2015, ritualmente presentata da A.B.L. SRL per la somma complessiva di euro 2.528.608,17 (di cui euro 2.502.776,22, quale somma capitale di cui alle fatture allegate alla domanda di ammissione al passivo, Euro 451.320,30 a titolo di IVA, Euro 25.831,95 a titolo di interessi di mora ex art. 4 D.Lgs. n. 231/2002) in via chirografaria, per aver eseguito lavori di manutenzione (meccanica e carpenteria) in favore di Ilva.

Successivamente ABL ha rinunciato alla predetta domanda tempestiva e ha depositato in data 20.07.2016 **insinuazione tardiva**, con la quale ha chiesto l'ammissione "in prededuzione ex art. 1 D.L. 5 gennaio 2015 n. 1 e s.m.i. – Legge 4 marzo 2015 n. 20 – D.L. 347/2013 e s.m.i." per la medesima somma di

cui alla precedente domanda.

In particolare la ricorrente, a fondamento della domanda tardiva, ha esposto che:

- le prestazioni svolte dalla A.B.L. S.r.l. presso l'ILVA S.P.A. *“sono state rese necessarie al fine di garantire il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali dell'ILVA S.P.A., nonché il risanamento ambientale, la sicurezza e l'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal Piano di cui al D.P.C.M. del 14 marzo 2014”* (cfr. doc. 3 fasc. resistente);
- nello specifico ABL ha svolto presso l'ILVA S.P.A. le seguenti attività:
 - a) realizzazione della copertura dei nastri “CV 16” di servizio “AFO/2” in conformità alle Migliori Tecnologie Disponibili riferite all'impatto ambientale ed alla tutela della salute dei lavoratori;
 - b) manutenzione straordinaria delle macchine di servizio alle batterie forni-coke;
 - c) lavori di carpenteria metallica sul condotto di recupero gas del sistema “OG System” di lavaggio gas in uscita dal convertitore “COV/2” di servizio all'acciaieria “ACC/2”;
 - d) lavori di carpenteria metallica sul condotto saturatore e lavaggio del sistema “OG System” di lavaggio gas in uscita dal convertitore “COV/3” di servizio all'acciaieria “ACC/2”;
 - e) ripristino di carpenteria in zona “COWPERS AFO/1” (ripristino ballatoio scarico acqua v.v.c., sostituzione ballatoio e scale di servizio zona Cowpers, ripristini vari candela, ripristino collettore gas AFO “DN 1600 – DN 2000 – DN 2400”);
 - f) posa di strutture in carpenteria metallica per tamponatura laterale Torre “4” testata nastro “A/1 – 23” di servizio “PAR”, nonché di pareti in carpenteria per tamponatura laterale – lato Taranto, lato Portoni di accesso e lato Stabilimento, progettazione muro di contenimento e tirafondi per fondazioni, relazione di calcolo per torre e pera tamponatura laterale nastro;
 - g) modifica del percorso tubazioni DN/1050 di distribuzione acqua industriale “Tara” ed acqua industriale “Sinni” lungo la strada adiacente al Parco “OMO/2” interferenti con le attività di copertura dei “parchi minerali”, compreso il ciclo di protezione superficiale esterno dei tubi;
 - h) posa di nuove tubazioni oleodinamiche per alimentazione motori di movimentazione gabbie sbozzatori, finitori, estrattori e calibratori del tubificio saldatura a radiofrequenza “ERW”;
 - i) equipaggiamenti in carpenteria metallica per la chiusura del tratto di andata con cappottine laterali del nastro “C/3”, nonché trasformazione del tratto di ritorno con chiusura a tubolare area “COK”, compreso nuovo sistema di tensionamento del nastro, sostituzione dei supporti del bancale nella palazzina “SILI IT”.

Con **successiva integrazione della domanda di ammissione** del 6 maggio 2017, la ricorrente ha insistito nel riconoscimento della prededuzione richiesta, allegando ulteriore documentazione a

dimostrazione della sussistenza del presupposto soggettivo ed in particolare il libro unico del lavoro 2013 e quello del 2014 (doc. 82 e 83), nonché i bilanci 2013 e 2014 (doc.85 e 86).

Il GD, con decreto del 15.06.2018, **ha ammesso il credito parzialmente per la somma di euro 281.861,38 in prededuzione e per la somma di euro 2.243.630,00 in via chirografaria**, motivando nei seguenti termini: *“Esclusa la natura prededucibile del credito indicato, attesa la mancata allegazione e dimostrazione di precisi elementi di fatto che consentano di valutare con la necessaria puntualità quale parte della prestazione resa a favore di Ilva e quindi del credito debba essere ricondotta – nella prospettiva di parte ricorrente – al risanamento ambientale, quale alla parte di sicurezza, quale parte alla continuità degli impianti produttivi essenziali e quale parte all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal DPCM 30.03.2014, peraltro non essendo stato precisato da parte ricorrente a quale delle suddette categorie andrebbero ipoteticamente ricondotte le pretese creditorie insinuate allo stato passivo, né tanto meno a quale specifica prescrizione del DPCM 30.03.2014 dovrebbero in quell’ipotesi essere ricondotte”*.

Avverso il predetto decreto, in data 30/07/2018 A.B.L. SRL ha proposto **opposizione ex art. 98 l.f.**, lamentando il mancato riconoscimento della prededuzione. In particolare ha dedotto l’erroneità della decisione, formulando tre censure:

Con **un primo motivo di impugnazione** ha dedotto che

1. ABL si occupa “di lavorazione di profilati e lamiere in acciaio o in materiali ferrosi, assiemaggio, saldatura, finitura, mediante attrezzi vari, montaggio, di manufatti di vario tipo” (cfr. ricorso).
2. il G.D. ha ammesso ABL in prededuzione soltanto con riferimento alla somma di € 281.861,38 a fronte delle prestazioni eseguite per il risanamento ambientale nonché per la sicurezza degli impianti (prescrizioni DPCM 14.03.14 AIA).
3. ABL, invero, ha effettuato **interventi di manutenzione** presso il sito di ILVA. In particolare dalla perizia allegata è emerso che l’attività è stata principalmente svolta presso le seguenti aree:
 1. la “cokeria” (cfr commesse C3699, C 3725, C3747, C3774, C3799, C3807, C8919 e C3857);
 2. l’acciaieria acc 2 (convertitore COV2 e COV3) (cfr commesse C3710 e C3822);
 3. l’altoforno AFO1 (cowpers) (commessa C3714).

Con riferimento agli interventi nella cokeria, le prestazioni “*si ponevano necessarie a: mantenimento **degli standard di sicurezza e salute sul lavoro per i lavoratori ILVA**, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché, dal D.Lgs. n. 334/99 “Direttiva Seveso” in vigore nel corso dell’anno 2014; mantenimento degli **standard ambientali** ai sensi del D.Lgs. n.*

152/2006 e D.Lgs. n. 334/99 “Direttiva Seveso” in vigore dal 2014, in ottemperanza all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA del 2006); **continuità dell’attività produttiva dell’impianto**. Infatti, l’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, in tema di tutela, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro prescrive, tra l’altro, le misure generali da adottare nella gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro” (cfr. ricorso);

Con riferimento agli interventi nell’acciaieria, “le attività di manutenzione effettuate da ABL si rendevano necessarie, anche in questo caso, per il mantenimento **degli standard di sicurezza e salute per i lavoratori ILVA** e di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e D.lgs. n. 334/99 “Direttiva Seveso” in vigore nel 2014, degli standard ambientali e di cui al D.lgs. n. 152/2006, nonché, trattandosi della fase finale del ciclo di produttivo dell’acciaio, **per la continuità dell’attività degli impianti essenziali di ILVA**”.

Con riferimento agli interventi nell’altoforno, si tratta di “**interventi necessari al miglioramento degli standard di sicurezza** di cui al D.Lgs. n. 81/2008, all’adeguamento al D.Lgs. n. 334/99 “Direttiva Seveso” in vigore nel corso dell’anno 2014, in ottemperanza all’Autorizzazione Integrata Ambientale (cfr doc. n. 7 all. 11, 35, 53 e 67). In particolare in tema di requisiti dei luoghi di lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008, all’art 64, prescrive gli obblighi a cui il datore di lavoro deve uniformarsi. Infatti, ai sensi del menzionato articolo, i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di cui all’art. 63 (requisiti di salute e sicurezza), i luoghi di lavoro, gli impianti e di dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione, vengano sottoposti a regolare pulitura e vengano sottoposti a regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento. (...) Ne consegue che anche le prestazioni eseguite sui cowpers risultavano strettamente necessarie per l’adeguamento alla normativa in **tema di sicurezza sul lavoro, in tema di controllo dei pericoli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nonché, necessari per garantire la continuità degli impianti produttivi essenziali**”.

Con un secondo motivo di impugnazione ha dedotto che il provvedimento di esclusione della prededuzione con riferimento ai crediti vantati da ABL risulta illegittimo ed ingiusto anche perché nel corso del 2015, ABL emetteva nei confronti di ILVA, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 1/2015 avvenuta in data 5/1/2005, fatture per un importo complessivo pari ad € 543.747,00. “Ne deriva che i crediti portati dalle riferite fatture trovano la loro causa nella continuazione dell’esercizio dell’impresa e pertanto deve essere riconosciuti **in prededuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 52 D.lgs. n. 270/99 e 111 bis L.F.** Non vi è dubbio che trattasi di crediti per prestazioni effettuate e/o proseguite in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria e pertanto essi avrebbero dovuto essere pagati

immediatamente ad opera della procedura”.

Con un terzo ed ultimo motivo di impugnazione, ha dedotto che la prededucibilità deriva anche dal fatto che il credito è sorto in occasione del commissariamento straordinario ex art. 2 d.l. 61/2003: *“Prima di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ILVA veniva assoggettata a commissariamento straordinario di governo. Durante il menzionato lasso di tempo ILVA commissionava ad ABL i lavori di manutenzione rispetto ai quali oggi si chiede l’ammissione al passivo fallimentare in prededuzione (...) Considerati i presupposti oggettivi, nonché il preciso obiettivo per i quali è stato disposto - evitare un grave danno per la tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché, per prevenire il rischio incidenti rilevanti - la figura del commissariamento straordinario presenta profili e caratteri assimilabili per requisiti e forma all’esercizio provvisorio, previsto dall’art. 104 LF”.*

Ha chiesto perciò il riconoscimento della prededuzione “ex artt. 111 L.F. e ss e 3 comma 1 ter del D.L. 347/2003 del credito maturato da A.B.L. S.r.l. nei confronti di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per tutte le causali di cui in narrativa per l’ulteriore importo di € 2.243.630,00 (€ 2.525.491,38 oggetto di insinuazione al passivo dedotto l’importo di € 281.861,38 già riconosciuto in prededuzione)”.

Ha, altresì, chiesto in via istruttoria che il GI disponesse la CTU, la prova per testi, l’acquisizione del fascicolo della verifica crediti, nonché ai sensi dell’art. 210 c.p.c. “l’esibizione e/o la produzione dei capitolati d’appalto/progetti/piani di intervento e di tutta la documentazione inerente alle commesse C3510/13, C3634/13, C3699/14, C3710/14, C3714/14, C3720/14, C3725/14, C3747/14, C3774/14, C3799/14, C3789/14, C3796/14, C3807/14, C3819/14, C3822/14, C3857/15” (cfr. ricorso).

Con **comparsa** del 26.10.2018 **si è regolarmente costituita la procedura A.S. Ilva**, la quale ha chiesto il rigetto dell’opposizione, nonché delle istanze istruttorie.

In particolare ha eccepito l’inammissibilità delle domande avanzate con il secondo e il terzo motivo d’impugnazione in quanto formulate per la prima volta nel presente giudizio di opposizione allo stato passivo, laddove con la domanda d’insinuazione al passivo tardivo (ma anche con le integrazioni alla domanda tempestiva e con le integrazioni alla domanda tardiva è stata richiesta esclusivamente la prededuzione di cui all’art. 3, co. 1-ter D.L. 347/03).

In ogni caso, ad avviso della procedura, nel merito trattasi di domande infondate.

Con riferimento alla domanda di cui al secondo motivo – la prededuzione quantomeno per l’importo di € 543.747,80 portato da fatture emesse successivamente alla data di apertura della procedura di a.s., è infondata la tesi avversaria, secondo la quale *“sarebbero relative a crediti “che trovano la loro causa nella continuazione dell’esercizio dell’impresa e pertanto devono essere riconosciuti in prededuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 52 D. lgs. 270/99 e 111 bis L.F”.* Difatti, al fine di imputare determinate prestazioni al periodo precedente l’a.s. o successivo alla stessa, non assumono rilievo - come è logico - le date delle relative fatture, ma quelle in cui le correlative prestazioni sono state eseguite. Controparte non ha

fornito la prova dello svolgimento, anteriormente alla data di apertura della procedura di a.s., delle prestazioni di cui alle fatture dalla stessa indicate; all'opposto, dalla documentazione allegata dalla Ricorrente - in particolare dai verbali di consegna e dai SAL allegati alle fatture - si rileva che gli stessi sono antecedenti all'anno 2015; mentre i verbali/SAL con data successiva a quella di ammissione di Ilva alla procedura di a.s. fanno riferimento a lavori svolti prima della data di apertura della procedura di a.s. (cfr. doc. 9 A.B.L., ord. nn. 14602, 24374, 28116, 28767, 31217; nonché doc. 4 con cui si producono fatture e SAL relativi all'ordine n. 13263)" (cfr. comparsa).

Con riferimento alla domanda di cui al terzo motivo *"la tesi di controparte è insostenibile e priva di qualunque fondamento logico-giuridico. L'art. 104. l. fall. è applicabile esclusivamente al fallimento o comunque ad altre procedure concorsuali che facciano specifico rinvio a tale disposizione. Il Commissariamento Straordinario, come anche già riconosciuto da codesto Ill.mo Tribunale, non è una procedura concorsuale e la relativa normativa non compie alcun rinvio, neanche indiretto, all'art. 104 l. fall. Trattasi di istituti completamente distinti"* (cfr. comparsa).

Quanto, poi, alla domanda di prededuzione ex art. 3 co. 1 ter cit., la procedura ha eccepito quanto segue:

1. la ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto non ha dimostrato i presupposti di fatto e di diritto, con specifico riferimento ai requisiti oggettivi richiesti dall'art. 3 co. 1 ter D.L. 347/2003;
2. l'ABL ha, infatti, invocato tutte le fattispecie di prededuzione previste dall'art. 3, co. 1-ter, D.L. 347/2003 relative alle prestazioni concernenti il "risanamento ambientale", la "sicurezza" e la "continuità degli impianti", nonché l'ipotesi relativa all'adempimento delle prescrizioni incluse nell'A.I.A. Tuttavia le prestazioni di A.B.L., consistenti in attività manutenzione realizzata mediante il montaggio e/o forniture meccaniche sulla base di disegni, specifiche tecniche ed altri elaborati definiti e consegnati da Ilva S.p.A. in A.S. non sono in alcun modo riferibili al risanamento ambientale, neppure rientrano nella categoria della sicurezza né rientrano nell'ipotesi di attuazione del piano di cui al DPCM 14.3.2014, non essendo svolte in esecuzione di alcuna prescrizione A.I.A. *"(diversamente da quelle prestazioni a cui è già stato riconosciuto il beneficio della prededuzione poiché dirette all'attuazione di specifiche prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale)"* (cfr. comparsa);
3. non sono riconducibili neppure alla categoria della continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, perché *"rispetto alla tesi di controparte per cui rientrerebbero nell'ambito degli impianti essenziali anche la cokeria, in realtà, è possibile acquistare il coke metallurgico dal mercato esterno essendovi, nel mondo, Società che producono appositamente questo tipo di materiale da utilizzare in altoforno; ciò rende l'impianto di produzione coke"*

non essenziale. Se da un lato lo svolgimento di attività manutentiva può implicare la necessità di evitare l'utilizzazione dell'apparecchiatura/impianto sin tanto che gli interventi non siano completati, dall'altro lato (...) poiché lo stabilimento di Taranto dispone di più linee/impianti che possono operare in parallelo, la fermata di uno di questi (in attesa di manutenzione) non pregiudica il mantenimento della continuità produttiva, potendo utilizzare impianti/linee alternative a quelli fermati per manutenzione” (cfr. comparsa).

Con una prima memoria conclusiva depositata in data 20.03.2019 l'opponente ha reiterato le proprie ragioni difensive, contestando le eccezioni sollevate da controparte. In particolare, con riferimento alla prededuzione ex art. 3 co. 1 ter cit. la ricorrente ha dedotto di aver depositato le fatture da cui si evince che l'attività di manutenzione prestata da ABL ordinaria e straordinaria riguardava gli impianti considerati essenziali dagli stessi Commissari Straordinari, la “cokeria” (cfr commesse C3699, C 3725, C3747, C3774, C3799, C3807, C8919 e C3857), l'acciaieria acc 2 (convertitore COV2 e COV3) (cfr commesse C3710 e C3822) - e l'altoforno AFO1 (cowpers) (commessa C3714).

Con ordinanza del 16.10.2019 il GI, richiamato l'orientamento interpretativo di questo Tribunale in materia di opposizioni allo stato passivo e prededuzione invocata dai creditori fornitori dell'ex Ilva spa, ritenuto opportuno, anche in ossequio del principio di certezza del diritto, instaurare un contraddittorio tra le parti pieno, ha così disposto: “l'opponente indichi in apposito elenco (separatamente e partitamente) le fatture (..) e che trasmetta tale elenco a parte opposta entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto e nello stesso termine sia depositato in cancelleria; assegna termine a parte opposta per prendere specifica posizione sulle indicazioni di parte opponente nei successivi 30 giorni”.

Con memoria difensiva depositata in data 15.10.19 l'opponente si è riportato agli atti già depositati, allegando in particolare l'elenco riepilogativo delle fatture allegate, con le relative sigle.

Con memoria difensiva depositata in data 16.11.19 la procedura ha reiterato le proprie difese, allegando la tabella riepilogativa delle fatture, con le relative sigle.

La causa è stata istruita attraverso la documentazione depositata e rimessa al collegio per la decisione.

1. I principi generali applicabili alla fattispecie

Al fine di comprendere la questione qui in esame occorre premettere, seppur brevemente, alcuni cenni in materia di giudizio di opposizione allo stato passivo, nonché in tema di riconoscibilità della prededuzione in capo alle imprese fornitrici di prodotti o servizi ad ILVA alla luce delle norme vigenti e della prassi interpretativa di questo Tribunale.

Sotto il primo aspetto, come noto, il giudizio di opposizione, regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, poi, dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha natura impugnatoria ed è retto, quindi, dal **principio dell'immutabilità della domanda**, il quale esclude che possano prendersi in

considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. [7278](#) del 22/03/2013, Cass. sez. 1, sentenza n. [22108](#) del 22/10/2007).

Inoltre, altro tema qui rilevante, è che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di **onere della prova**, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass. sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cass. sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cass., sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cass., sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099), mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832).

Sotto il secondo aspetto – **l'istituto della prededuzione** – come noto, ai sensi dell'art. 111 co. 2 l.f. *“sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”*.

Si tratta di una norma con carattere di forte specialità, in quanto reca una deroga al principio della "par condicio", che caratterizza le procedure concorsuali, onde deve ritenersi insuscettibile di interpretazione analogica.

In particolare, quanto alla **natura della prededuzione**, recentemente la Corte di Cassazione sez. I con la sentenza n. [15724](#) del 11/06/2019 ha ben chiarito che *“la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione”*.

Quanto poi all'**oggetto della prededuzione**, l'art. 111 cit. considera prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura (Cass. 07/10/2016, n. 20113).

Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a

qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi *ex ante*, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 05/12/2016, n. 24791).

In buona sostanza, non è sufficiente perché il credito sia ammesso al concorso in prededuzione, che lo stesso abbia a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile per il riconoscimento del detto rango, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano e dalla proposta, altrimenti in caso contrario tutti i crediti sorti nell'ambito dei rapporti di durata sarebbero prededucibili (cfr. Cass. ord.2018 n. 18488).

Sotto l'ultimo aspetto – l'ipotesi della prededuzione in capo alle imprese fornitrici di prodotti o servizi ad ILVA - viene innanzitutto in rilievo l'**art. 3 comma 1 ter D.L. 347/2003**, introdotto dall'art. 1 co. 2 bis D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto) convertito con modificazioni dalla L 4 marzo 2015, n. 20.

Tale norma, infatti, dispone che *“Per le imprese (...) ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (...), i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell' 8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”*.

Successivamente, l'**art. 8 comma 1-bis D.L. 20 giugno 2017, n. 91** (disposizioni urgenti per la crescita del mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha sancito che *“l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, (...) si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 (...), rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”*.

Ebbene, secondo l'orientamento espresso da questo Tribunale (v. tra tutti decreto n. 2979/2019 emesso il 21.03.2019 nel proc. n. 49151/17 R.G.), cui si aderisce, la norma di cui all'art. 3 comma 1 ter D.L. 347/2003 è di stretta interpretazione giuridica, per una duplice ragione: si tratta di una disposizione al tempo stesso speciale ed eccezionale, in quanto riconosce esclusivamente alle piccole o medie imprese che hanno effettuato determinate prestazioni alle grandi imprese, successivamente in amministrazione straordinaria, la

prededucibilità del proprio credito, vale a dire una preferenza rispetto a tutti i creditori.

Non osta a tale ricostruzione, il dettato dell'art. 8 co. 1bis cit, il quale, nell'affermare che l'art. 3, comma 1-ter cit. si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA, sta soltanto a significare che, qualora quanto trasportato sia necessario al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al DPCM 14/03/2014, anche il credito dell'autotrasportatore debba essere considerato prededucibile.

Pertanto la prededuzione prevista dall'art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 può essere riconosciuta solo se ricorrono i seguenti presupposti:

1. la creditrice deve essere una PMI individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (v. artt. 2, 4 e 5) (presupposto soggettivo);
2. il credito deve trovare fonte in un contratto stipulato prima che la debitrice sia stata posta in A.S (presupposto oggettivo);
3. la prestazione resa dalla PMI deve avere, **in via alternativa**, le seguenti caratteristiche:
 - a) deve connotarsi per essere stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice;
 - b) deve riferirsi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute (presupposto oggettivo).

Non vi è dubbio che ai fini del riconoscimento della prededuzione i predetti requisiti, soggettivo e oggettivo, trattandosi di elementi costitutivi della fattispecie, devono essere contemporaneamente presenti nei singoli casi concreti.

Quanto, poi, alla specifica individuazione della categoria normativa della “prestazione necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”, occorre premettere in fatto che “il cd. ciclo produttivo dell'acciaio consiste nella rappresentazione di un sistema meccanico che utilizza le materie prime, originarie, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione), le quali vengono convogliate nell'altoforno: da quest'ultimo fuoriesce la ghisa liquida, che viene immessa nell'acciaieria e, all'esito del processo di colata continua, è trasformata in bramma di acciaio”. Ne consegue che “in un ciclo di produzione (...) è essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma ed è necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato. Dal punto di vista qualitativo, pertanto, non coglie nel segno l'obiezione di parte ricorrente che vorrebbe estendere il concetto di essenzialità sino all'attività di raffinazione che conduce alla produzione di prodotti finiti ulteriori alle bramme, quali i laminati e i coils, in quanto tale attività si colloca

all'esterno del perimetro del cd. primo acciaio (la bramma, appunto)" (cfr. decreto n. 2979/2019 cit.).

Ebbene le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali sono quelle afferenti agli impianti deputati alla produzione del cd. primo acciaio ("Area a caldo") e quindi "possono enuclearsi, laddove specificato dalla ricorrente e non specificamente e tempestivamente contestato da parte resistente, dalle relative sigle apposte nelle singole fatture azionate" (cfr. decreto n. 2979/2019 cit.), identificabili a titolo esemplificativo in AGL (impianto di agglomerazione), CCO (colata continua), COK (cokerie), AFO (altoforno), ACC (acciaiera).

In altri termini la caratteristica della necessità deve essere esclusivamente ancorata alla pertinenza all'ambito del cd. primo acciaio. Pertanto va esclusa tale caratteristica quando le prestazioni di fornitura azionate si riferiscono al perimetro successivo al cd. primo acciaio, interessando ad esempio le fasi di zincatura, laminazione e rivestimento di coils.

2. Le eccezioni di inammissibilità formulata dalla procedura opposta

La ricorrente con il secondo motivo d'impugnazione ha chiesto il riconoscimento della prededuzione limitatamente all'importo di € 543.747,00 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 52 D.lgs. n. 270/99 e 111 bis L.F. e con il terzo motivo d'impugnazione ha chiesto il riconoscimento della prededuzione con riferimento all'intero ammontare del credito, in quanto l' ILVA prima di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria è stata assoggettata a commissariamento straordinario di governo, istituto che presenta profili e caratteri assimilabili per requisiti e forma all'esercizio provvisorio, previsto dall'art. 104 l.f.

Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità di tali domande tenuto conto che sono state formulate per la prima volta nel presente giudizio.

Tale eccezione, ad avviso del Collegio, è fondata e va quindi accolta.

Come esposto nel par. precedente il giudizio di opposizione, regolato dall'art. 99 legge fall., ha natura impugnatoria ed è retto, quindi, dal principio dell'immutabilità della domanda.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente con la domanda di ammissione tardiva ha chiesto l'ammissione del credito soltanto con il riconoscimento della prededuzione ex art. 1 D.L. 5 gennaio 2015 n. 1 e s.m.i. – Legge 4 marzo 2015 n. 20 – D.L. 347/2013 e s.m.i, avendo ABL effettuato interventi di manutenzione necessari *"al fine di garantire il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali dell'ILVA S.P.A., nonché il risanamento ambientale, la sicurezza e l'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal Piano di cui al D.P.C.M. del 14 marzo 2014"* (cfr. doc. 3 fasc. resistente). A ciò si aggiunga che con le integrazioni alla domanda tardiva ABL ha reiterato la richiesta di prededuzione di cui all'art. 3, co. 1-ter D.L. 347/03.

Ne consegue che le domande formulate con la presente opposizione e aventi ad oggetto il riconoscimento di due diverse ipotesi di prededuzione, riconducibili a quella generale di cui all'art. 111 l.f.,

costituiscono una domanda nuova e quindi inammissibili per violazione del divieto di *mutatio libelli*.

3. Le istanze istruttorie

Sempre in via preliminare va altresì osservato che le istanze istruttorie - prova orale, acquisizione del fascicolo della verifica dei crediti, richiesta ex art. 210 cpc - formulate dall'opponente e contestate specificatamente dalla procedura non possono trovare accoglimento, in quanto non necessarie ai fini della decisione (v. par. successivo).

Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di CTU. Sul punto occorre rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 30218 del 15/12/2017), secondo cui il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Sez. 6 - L, ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, sentenza n. 5422 del 2002).

A ciò deve, poi, aggiungersi che la consulenza tecnica deve avere per oggetto elementi rilevanti ai fini della decisione della controversia, per cui il giudice del merito non è tenuto ad ammetterla quando non la ritenga concludente o la consideri superflua in relazione agli elementi già acquisiti (v. Cass. Civ. n. 1059/1975). In applicazione di tale principio, essendo stati gli elementi di fatto necessari alla decisione acquisiti in giudizio sulla base dei documenti prodotti ed essendo la loro valutazione normativamente imposta, la CTU richiesta si presenta, in ogni caso, superflua anche sotto detto profilo.

Da ultimo, va osservato che il tribunale ha la sola facoltà - il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio - di acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova (Cass. civ., 21.12.2005 n. 28302; Cass. Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832; Trib. Milano, 7 ottobre 2003; Trib. Padova, 27 febbraio 2002).

4. La fattispecie concreta

Passando all'esame del caso di specie, con riferimento soltanto alla domanda di riconoscimento della prededuzione di cui all'art. 3, co. 1-ter D.L. 347/03, va innanzitutto chiarito che oggetto della presente decisione è soltanto la fattispecie ivi contemplata della necessità delle prestazioni alla continuità degli impianti essenziali, in quanto le altre ipotesi ivi indicate, pur invocate dall'opponente difettano sia in punto di specificazione sia di allegazione.

Ciò premesso, l'ABL ha dedotto di essere una società che si occupa di lavorazione di profilati e lamiere in acciaio o in materiali ferrosi, assiemaggio, saldatura, finitura, mediante attrezzi vari, montaggio, di

manufatti di vario tipo e di aver eseguito interventi di manutenzione (meccanica e carpenteria) presso il sito di Ilva, principalmente presso la cokeria, l'acciaieria acc2 e presso l'altoforno AFO1. La ricorrente ha pertanto insistito nel riconoscimento della predetta prededuzione, in quanto ha sostenuto di essere una piccola media impresa, allegando il libro unico del lavoro 2013 e quello del 2014 (doc. 82 e 83), nonché i bilanci 2013 e 2014 (doc.85 e 86) e di aver effettuato nei confronti dell'ILVA prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, allegando gli ordini e le relative fatture.

E' pacifico tra le parti la sussistenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 3 co. 1 ter – sopra definitivo -, vale a dire la qualifica di PMI in capo alla ricorrente.

E' controversa, invece, la sussistenza del presupposto oggettivo.

Come sopra esposto, al fine di ottenere il riconoscimento della prededuzione di cui all'art. 3 co. 1 ter cit. è necessario che l'impresa dimostri di aver effettuato prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali, vale a dire inerenti gli impianti deputati alla produzione del cd. primo acciaio.

A tal riguardo va qui specificato che rientrano nelle suddette prestazioni anche gli interventi di manutenzione, purché concernano soltanto l'ambito del cd. primo acciaio, in quanto attività strettamente collegata alla continuità degli impianti essenziali.

Ebbene, alla luce dei principi enucleati nel paragrafo precedente, dall'esame della documentazione depositata e in particolare della tabella riepilogativa delle fatture redatta dall'opponente (cfr. all. memoria depositata in data 15.11.19) e della tabella riepilogativa delle fatture redatta dalla procedura (cfr. all. memoria depositata in data 16.11.19), le prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali possono enuclearsi, laddove specificato dalla ricorrente e non specificamente contestato da parte resistente, dalle relative sigle apposte nelle singole fatture azionate, identificabili in COK (cokeria), AFO (altoforno), ACC (acciaieria).

Nello specifico si osserva infatti che la procedura, fin dal suo primo atto difensivo, non ha contestato la riferibilità delle prestazioni ai suddetti reparti, bensì la non indispensabilità dell'impianto di produzione del "coke", attesa la possibilità di approvvigionamento esterno del medesimo.

A tal riguardo è sufficiente richiamare il decreto 2979/2019 cit. laddove specifica: *"neppure si può accogliere l'obiezione di parte resistente circa la non essenzialità dell'impianto di produzione di coke in sito, atteso che tale materia prima risulta, in ogni caso, indispensabile per il ciclo dell'acciaio, così come è indispensabile l'impianto di agglomerazione, in mancanza del quale il relativo materiale non è utilizzabile in altoforno"*.

Va quindi ammessa la prededuzione per i crediti, pari alla somma di euro 2.184.607,64, così come indicata nella tabella riepilogativa di parte opponente e in quella di parte opposta, di cui alle seguenti fatture:

1. ordine n. 10494 , fatture n.14000281 e n.14000281;
2. ordine n. 13263 fatture n. 14000407, 15000284, 15000285;

3. ordine n. 14602 fatture n. 14000399, 14000585, 14000747, 15000266;
4. ordine n. 18646 fatture n. 14000366, 14000457, 14000458;
5. ordine n. 21373 fatture n. 14000515, 14000516;
6. ordine n. 22401 fatture n. 14000538, 14000539
7. ordine n. 25271 fatture n. 14000659, 14000660
8. ordine n. 28116 fatture n. 14000703, 14000704, 15000007, 15000008
9. ordine n. 28767 fatture n. 15000069, 15000286, 15000287, 15000288
10. ordine n. 31217 fatture n. 15000263, 15000264.

Non sono invece riconducibili all'ambito del cd. primo acciaio le prestazioni di cui alle fatture n. 14000586/2014, 14000663/2014 e 15000115/2015, relative all'ordine n. 24374/2014, in quanto, come si evince dalle stesse, riguardano lavori di "costruzione e montaggio nuovo impianto oleodinamico per alimentazione motori di movimentazione gabbie sbozzatori, finitori, estrattori e calibratori tubificio ERW".

Come sopra enunciato, infatti, in un ciclo di produzione qual è quello sopra descritto, è essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma ed è necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato. Il tubificio ERW (come da codice identificativo riportato nell'oggetto della fattura), invece, lavorava acciaio già prodotto dall'area a caldo di ILVA e, quindi, quale attività che si collocava nel ciclo di produzione in una fase successiva e distinta rispetto al nucleo a caldo,

Va pertanto esclusa la prededuzione per la somma pari ad euro 36.307,20.

In conclusione, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con modifica del provvedimento emesso dal GD.

5. Le spese di lite

Le spese processuali vengono compensate alla luce dell'assoluta novità della questione e dell'assenza di precedenti di legittimità specifici.

P.Q.M.

1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da A.B.L. SRL nei confronti di A.S. ILVA S.P.A. n. 1/15 R.G. e, in modifica dello stato passivo, riconosce la prededuzione all'ulteriore somma di euro 2.184.607,64, già ammessa in via chirografaria.

2. compensa le spese

Manda i commissari straordinari provvedano alle annotazioni corrispondenti sullo stato passivo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio riunita da remoto tramite l'utilizzo del *software* autorizzato dal ministero Teams, in data 02/07/2020

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Grippo

Il Presidente

dott.ssa Guendalina Pascale